



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Anna Luisa Carra

Presidente

dott. Adriana Parlato

Giudice -relatore

dott. Giuseppe di Pietro

Giudice

ha pronunciato la seguente

sentenza n. 170/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69558** del registro di

segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

- **SCINARDO TENGGHI Giuseppe**, nato in Germania, il 28 settembre 1984, non costituito;

- **BELLITTI Giuseppe**, nato a Salemi (TP), il 19 settembre 1969,

rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Salvo (c.f. SLVFNC75P05H700T; pec:

salvofrancesco@pec.ordineavvocatimarsala.it; fax: 0924.1793002) ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Salemi, Via G. Marconi, n. 15;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 26 marzo 2025, il relatore, consigliere Adriana Parlato, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore

Generale dott.ssa Natalia Torre e l'avvocato Francesco Salvo, per il convenuto Bellitti;

Premesso in

fatto

1. La Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio i signori Scinaro Tenghi Giuseppe, operatore del CAA C.A.N.A.P.A. Trapani 005 e percettore dei contributi contestati, e Bellitti Giuseppe, responsabile dello stesso CAA, per sentirli condannare, in solido, al pagamento, in favore dell'A.G.E.A., di una somma pari a euro 257.124,52, corrispondente all'importo degli stessi aiuti, oltre rivalutazione ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

2. L'azione erariale trae origine dalla denuncia di danno riguardante l'indebita percezione di contributi a valere su fondi europei da parte del signor Scinaro Tenghi contenuta nella nota prot. n. 279/2-3 del 22 agosto 2019, trasmessa dalla Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri - Unità Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare presso la Procura della Repubblica di Enna a conclusione dell'attività di indagine svolta nell'ambito del procedimento penale n. 2674/2015 R.G.N.R.

3. In base alla ricostruzione degli investigatori, la vicenda si sarebbe svolta nei termini appresso riferiti (*cfr.* i doc. 1 e 2 allegati alla citazione).

3.1. Per il 2013, il sedicente imprenditore agricolo aveva proposto la domanda unica n.30810078706, provvedendo ad inserirla personalmente nel portale SIAN in qualità di operatore del CAA C.A.N.A.P.A. Trapani 005; in seguito all'inoltro della domanda,

abbinata alla scheda di validazione n.30359424527 attribuita al responsabile dello stesso CAA, Bellitti, e dallo stesso inviata, era stato erogato un importo pari ad euro 125.977,85.

3.2. Per il 2014, a fronte della presentazione della domanda n.40809548726, inserita nel portale S.I.A.N. da tal Bellomo Paolo, anche egli operatore del CAA C.A.N.A.P.A. Trapani 005, e della scheda di validazione n.40361907922, che sarebbe stata redatta e inviata dal Bellitti, venivano erogati contributi per euro 131.146,67.

3.3. Dalle verifiche in seguito effettuate dagli organi di P.G. era risultato, tuttavia che l'agricoltore, in entrambe le domande, aveva dichiarato di condurre fondi in ordine ai quali, in realtà, non vantava i titoli che aveva falsamente dichiarato di possedere.

In particolare, il Comune di Morano Calabro, per il tramite della nota prot.n. 812 dell'8 aprile 2016, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, aveva chiarito di non aver mai ceduto i propri terreni, censiti al foglio 68 partt. 30-36 e al foglio 69 part. 88, alla ditta Scinaro Tenghi (che li aveva inseriti nelle domande uniche), avendoli concessi, per l'anno 2013, alle ditte Cammarata Michele e Cammarata Antonio e, per l'anno 2014, alla Società Semplice l'Agrilano.

Tale circostanza, avuto riguardo all'estensione della superficie contestata, sia per il 2013 che per il 2014, avrebbe comportato l'applicabilità della disciplina riguardante le dichiarazioni eccessive intenzionali di cui all'art. 53 del regolamento n.796/2004/CE, come modificato dall'art. 1, paragrafo 20, del regolamento 972/2007/CE,

successivamente riprodotto nell'art. 60 del regolamento

n.1122/2009/CE, con conseguente perdita dell'intero aiuto.

Per tutti e due gli anni, inoltre, era stata barrata la casella relativa alla dichiarazione di mancato pascolamento per causa di forza maggiore in assenza dei relativi presupposti, dato che nel fascicolo non era stata rinvenuta certificazione giustificativa rilasciata dal Dipartimento Veterinario del Comune di pertinenza attestante l'effettivo stato di epizoozia.

4. L'A.G.E.A., quindi, con le note n.2020.49460 del 27 luglio 2020 e 2020.49824 del 28 luglio 2020, accertava il credito vantato nei confronti dello Scinardo Tenghi per l'indebita percezione di contributi comunitari relativi alle campagne 2013, 2014 e 2015 (anno, quest'ultimo, estraneo alla presente controversia) e lo invitava alla restituzione dei predetti contributi; infine, con nota n.2023.46284 del 15 giugno 2023, emetteva il conseguente provvedimento di ingiunzione fiscale.

5. Sul versante penale, tutti e due gli odierni convenuti venivano rinviati a giudizio in relazione alla vicenda descritta (il relativo processo è tutt'ora pendente presso il Tribunale di Enna).

6. La Procura contabile, ricevuta la notizia di danno, invitava a dedurre entrambi i presunti responsabili, i quali, avvalendosi delle facoltà di difesa preprocessuali, introducevano elementi tali da indurre il P.M. ad un'integrazione istruttoria, svolta tramite delega conferita al Nucleo investigativo del R.O. del Comando provinciale dei Carabinieri di Enna, che provvedeva all'audizione di tal

Cammarata Antonio, cui il comune di Morano Calabro aveva ceduto uno dei terreni in contestazione e che dichiarava di averlo a sua volta sub-concesso allo Scinaro Tenghi.

7. Le deduzioni difensive, anche a seguito degli approfondimenti, non erano ritenute idonee a superare il prospettato addebito ed i destinatari dell'invito, quindi, venivano citati in giudizio per rispondere in via solidale del danno che la Procura regionale assumeva avessero arrecato all'AGEA.

7.1. All'imprenditore agricolo Scinaro Tenghi veniva contestato di aver ottenuto contributi comunitari per le campagne 2013 e 2014, per una somma complessiva di euro 257.124,52, grazie a false dichiarazioni relative alla conduzione di terreni di cui, in realtà, non aveva la disponibilità, per un'estensione superiore alla soglia di tolleranza comunitaria, in quanto maggiore ad un ettaro ed eccedente la percentuale dello 0,5 per cento della superficie di terreno complessivamente dichiarata.

La sua posizione, inoltre, sarebbe stata aggravata dall'aver rilasciato false dichiarazioni anche in ordine al mancato pascolamento per cause di forza maggiore e dall'aver personalmente inserito la domanda relativa all'anno 2013 nel portale SIAN, approfittando del proprio ruolo di operatore del CAA C.A.N.A.P.A. Trapani 005.

7.2. Al Bellitti veniva attribuita una condotta compiacente ed artificiosa, eziologicamente concorrente alla produzione del danno, consistente nella validazione e nella trasmissione delle domande uniche, che sarebbero state inoltrate senza effettuare previamente i

necessari riscontri sulla legittimità dei titoli, disattendendo così gli obblighi imposti dalla normativa riguardante i CAA, dettagliatamente ricostruita insieme all'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi in materia.

7.3. In conclusione, la Procura esponeva le ragioni per cui le deduzioni preprocessuali non erano state ritenute in grado di superare la contestazione preliminare.

7.3.1. In riferimento alle difese dello Scinaro Tenghi, il requirente ribadiva che le false dichiarazioni inficianti le domande uniche superavano la soglia di rilevanza comunitaria, integrando la fattispecie di cui all'art. 60 del regolamento n. 1122/22009/CE, con la conseguenza che l'intero ammontare degli aiuti avrebbe dovuto essere restituito in quanto indebitamente percepito.

Più nel dettaglio, l'attore osservava che, in riferimento all'anno 2013, l'asserito subaffitto concesso dal Cammarata Antonio e attestato da un duplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non avrebbe intaccato l'impianto accusatorio.

La concessione, infatti, aveva ad oggetto il bestiame appartenente al Cammarata, sul quali era stata effettuata la preliminare verifica sanitaria, e non gli eventuali capi di bestiame appartenenti allo Scinaro Tenghi; il Cammarata, inoltre, riconosceva di aver sottoscritto - nonostante avesse pagato euro 4.626,00 per la conduzione del fondo - una dichiarazione di *sub-affitto* gratuita, senza inoltrare alcuna comunicazione al Comune.

L'accusa sottolineava ancora gli stringenti limiti di utilizzo delle

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nel caso di conduzione di superfici di proprietà di un comune o di altri enti pubblici stabiliti dalla circolare AGEA n. ACIU.2012.227 del 17 maggio 2012, inosservati nel caso di specie.

Il Comune di Morano Calabro, peraltro, aveva concesso il terreno al Cammarata solo in data 1° luglio 2013, mentre le dichiarazioni in esame riportavano la data del 2 maggio 2013, risultando quindi sottoscritte quando lo stesso Cammarata non aveva titolo per *sub-concedere* il fondo.

Gli stessi rilievi riguardavano le dichiarazioni sostitutive prodotte dalla difesa per il 2014, dato che la verifica sanitaria aveva interessato i capi di bestiame di proprietà della società “L’Agrilano”, cui era riservato il pascolo, ed in considerazione della ripetuta inverosimiglianza di una concessione onerosa poi ceduta a titolo gratuito.

Ciò posto, nella prospettiva accusatoria, la produzione di documentazione relativa al mancato pascolamento per causa di forza maggiore non avrebbe comportato il superamento dell’addebito, data la mancanza *ab origine* di titoli legittimanti alla conduzione dei terreni.

Anche la difesa incentrata sull’assenza di sentenze penali di condanna sarebbe stata priva di pregio, attesa l’autonomia del giudizio contabile ed avuto riguardo all’esaustivo quadro probatorio emerso dai puntuali e approfonditi accertamenti della P.G., da assoggettarsi alla valutazione di questa Corte sulla base delle regole

dettate ai fini dell'accertamento della responsabilità erariale, differenti da quelle necessarie ad accertare la responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti.

Sarebbe stata infondata pure l'eccezione di prescrizione, trattandosi di condotte fraudolente, incentrate su false dichiarazioni, pertanto idonee a trarre in inganno l'amministrazione e ad impedire il riconoscimento del danno, da considerarsi oggetto di doloso occultamento, con conseguente slittamento del relativo *dies a quo* al momento della trasmissione della denuncia da parte della P.G., risalente al 22 agosto 2019, ovvero alla data della richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura penale, risalente al 26 maggio 2020, derivandone, in ogni caso, la tempestività dell'azione, preceduta dalla notifica dell'invito a dedurre avvenuta il 4 dicembre 2023.

7.3.2. Passando alle difese del Bellitti, in tema di prescrizione, il requirente rinviava a quanto osservato in replica all'eccezione avanzata dall'altro convenuto, precisandosi, in aggiunta, che il più breve termine di prescrizione delle azioni giudiziarie di cui all'art. 3, par. 1, del Regolamento Europeo n. 2988/95, richiamato dal presunto responsabile, si accompagna alla previsione, contenuta nell'ultimo paragrafo, della possibilità, garantita agli stati membri, di applicarne uno più lungo, che, nel nostro ordinamento, corrisponde a quello quinquennale previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n.20/1994, decorrente, in caso di occultamento doloso, dalla data della scoperta del danno.

Anche l'argomento fondato sull'annullamento del decreto di

sequestro preventivo da parte del Tribunale di Enna non sarebbe stato persuasivo, posto che il Bellitti era comunque stato destinatario del decreto che disponeva il giudizio.

Neppure la ricostruzione dei compiti dei CAA in termini di mero controllo formale appariva convincente, ponendosi in contrasto con la consolidata giurisprudenza contabile.

Ancora, il prospettato utilizzo indebito da parte di terzi delle credenziali del Bellitti, che aveva dichiarato di averle comunicate in buona fede al responsabile nazionale del CAA, tale Marco Gianni, non avrebbe dimostrato l'estraneità alla vicenda dell'interessato: il Gianni, infatti, aveva negato di essere a conoscenza delle credenziali e il Bellitti stesso aveva riconosciuto di essere stato in condizioni di controllare in via telematica lo stato della pratica, affermando di aver rinviato tale verifica all'atto dell'invio del fascicolo cartaceo nella sede in cui operava, mai avvenuto.

La condotta del responsabile del CAA, infine, sarebbe stata connotata, quanto meno, dal dolo civilistico o dal dolo eventuale, esplicatosi nell'accettazione del rischio che altri utilizzassero a fini illeciti le credenziali che avrebbe dovuto mantenere riservate, senza comunicarle a terzi.

7.4. Dalla ritenuta infondatezza delle deduzioni difensive scaturiva la citazione in giudizio in relazione ad un danno di euro 257.124,52, del quale i convenuti avrebbero dovuto rispondere in via solidale nei confronti dell'AGEA.

8. Il signor Bellitti si costituiva il 2 ottobre 2024, con il patrocinio

dell'avvocato Francesco Salvo.

8.1. L'interessato, prima di tutto, offriva la propria ricostruzione dei fatti, sottolineando le seguenti circostanze.

a) In primo luogo, evidenziava di aver ricoperto il ruolo di responsabile il CAA C.A.N.A.P.A. Trapani 005, con sede in Salemi, negli anni 2013 e 2014, avvalendosi del supporto dei signori Crimi e Lo Presti, negando di aver intrattenuto rapporti con i signori Scinaro Tenghi e Bellomo, i quali, pur formalmente assegnati alla stessa filiale, svolgevano, di fatto, la propria attività ad Enna.

b) Riferiva, poi, di aver ricevuto, nell'ottobre 2013, una telefonata del direttore nazionale del CAA C.A.N.A.P.A., Marco Gianni, che, gli aveva chiesto di conoscere le sue credenziali al fine di caricare sulla filiale di Salemi alcune pratiche concernenti la zona di Enna (dove operavano Scinaro Tenghi e Bellomo), giustificando la richiesta con il numero irrisorio di pratiche riguardanti quella zona.

d) A fronte della comunicazione delle proprie credenziali, avvenuta in perfetta buona fede, non gli era stato fornito un elenco dei fascicoli, che non gli venivano neppure offerti in visione, e - in assenza di contatti con le ditte beneficiarie e con i soggetti che operavano ad Enna - restava in attesa di ricevere la documentazione di corredo per effettuare le verifiche sui titoli necessarie per inoltrare domande uniche.

e) La documentazione riguardante le pratiche trasferite (comprese quelle riguardanti il presunto indebito in oggetto), tuttavia, non gli veniva mai inviata e, asseritamente a sua insaputa, Scinaro Tenghi e

Bellomo (con le loro credenziali o, forse, con quelle fornitegli dal Gianni), provvedevano ad istruire, validare e a trasmettere le domande, trattenendo la documentazione cartacea, mai transitata nella sede di Marsala, e in seguito sequestrata dalla P.G ad Enna.

f) In data 11 febbraio 2017 veniva invitato a comparire, presso gli Uffici della Procura - sezione di P.G. Carabinieri Tutela Forestale Ambiente Agroalimentare, in qualità di persona informata sui fatti relativamente ai procedimenti penali nn. 2792/2015, 2741/2015, 2718/2015 R.G.N.R., nel cui ambito Scinardo Tenghi e Bellomo erano indagati per aver concorso a frodare l'unione europea e, solo in quella occasione, apprendeva dell'invio delle domande di aiuto in contestazione.

g) Una volta compresi i passaggi di cui fino ad allora era restato all'oscuro, aveva sporto un atto di denuncia - querela nei confronti di Gianni, Scinardo Tenghi e di Bellomo, dai quali riteneva di essere stato raggirato.

h) Infine, il 18 ottobre 2023, in qualità di obbligato in via solidale con il CAA CANAPA S.r.l. e la ditta individuale Scinardo Tenghi, riceveva la notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 519/2023, emessa dal Ministero dell'Agricoltura in relazione alla campagna 2014, cui si era opposto, ottenendone la sospensione, *inaudita altera parte*, in attesa della definizione del giudizio, tutt'ora pendente; per il 2013, invece, non era stato destinatario di alcuna comunicazione o avviso precedente all'invito a dedurre.

i) La sua estraneità ai fatti sarebbe stata confermata dal fatto che il

Tribunale di Enna, con ordinanza dell'11 settembre 2019, a causa della mancanza di indizi a proprio carico, aveva annullato il sequestro preventivo precedentemente subito quale indagato del reato di cui all'art. 640 *bis* c.p. nell'ambito del procedimento n. 2698/15 R.G.N.R.

8.2. Ciò premesso il Bellitti, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa al risarcimento del danno erariale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, dato il decorso il termine prescrizione, da calcolarsi a decorrere dall'iscrizione nel registro degli indagati nell'ambito del procedimento n. 2674/2015 R.G.N.R. (poi riunito al proc. n. 2698/15 R.G.N.R.), risalente al 2015, tanto più che l'A.G.E.A. era stata individuata come ente offeso nell'avviso di fissazione della relativa udienza preliminare; l'avvio del quinquennio, al massimo, avrebbe potuto essere collocato al 20 febbraio 2017, data in cui aveva denunciato i signori Scinardo Tenghi, Bellomo e Gianni, ma, in ogni caso, nell'ottica difensiva, l'azione della procura sarebbe stata comunque intempestiva in quanto avviata in una data successiva al quinquennio dalla conoscibilità del danno, il cui eventuale occultamento, peraltro, non poteva essergli imputato, dipendendo dalle condotte fraudolente di altri soggetti.

8.3. La pretesa attorea avrebbe dovuto essere dichiarata prescritta anche ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento europeo n.2988/95, che fissa un termine di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità (da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da

un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione), ritenendosi tale disposizione applicabile a controversie quale quella in atto sulla base dei principi ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

8.4. La domanda avversaria, inoltre, sarebbe stata infondata per mancanza di una condotta dotata di efficacia causale sulla produzione del danno e connotata dal dolo.

La parte ribadiva, sotto il profilo del nesso eziologico, di non aver mai conosciuto né Scinaro Tenghi né Bellomo, del cui operato presso la sede di Enna era restato sempre all'oscuro, confermando di non essersi mai occupato dell'istruzione, della validazione e dell'invio delle D.U.P. in contestazione, attività tutte poste in essere dai soggetti nominati.

Non vi sarebbe stata prova, inoltre, che la validazione delle domande, attribuitagli dall'accusa, potesse effettivamente essergli addebitata, in quanto la P.G. si era limitata a sequestrare la documentazione cartacea ma non i *computer* in dotazione agli operatori, senza neppure svolgere accertamenti di carattere informatico, tramite il portale o gli indirizzi IP, attraverso i quali verificare la paternità della validazione, che, in quel periodo, era consentita anche a un semplice operatore, il quale, con le proprie credenziali, sarebbe stato in condizione di gestire tutte le fasi della domanda, compresa quella della validazione.

Il mancato ritrovamento di documentazione nella sede di Marsala, rinvenuta ad Enna dalla P.G., avrebbe ulteriormente confermato che

il teorema accusatorio poggiava solo su mere presunzioni, in violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 86 c.g.c.

Inoltre, un aspetto decisivo, sottovalutato nelle indagini e dalla Procura, avrebbe riguardato la mancanza di tutte le firme da apporre sulle D.U.P., vale a dire quelle del richiedente, dell'operatore e del responsabile: ciò rendeva incomprensibile l'avvenuto pagamento degli aiuti in pur presenza di irregolarità tanto palesi e, allo stesso tempo, dimostrava la riconducibilità della frode esclusivamente agli operatori attivi ad Enna, i quali, evidentemente, si erano avvantaggiati delle falle e del malfunzionamento del sistema.

L'episodio, infatti, avrebbe dovuto essere inquadrato nel contesto di riferimento: in epoca precedente all'utilizzo dello "SPID", l'utilizzo delle credenziali di accesso al SIAN era altamente insicuro, come attestato dalla Commissione incaricata del collaudo del portale e dal Tar Sicilia, che nel decidere una controversia, aveva dato atto delle gravi anomalie del sistema informatico di Agea.

Soffermandosi sulla figura dello Scinaro Tenghi, la difesa ne poneva in rilievo l'ambiguo ruolo di operatore del CAA e, al contempo, di titolare dell'azienda agricola beneficiaria dei contributi; sarebbe stato suo costume, inoltre, avvalersi di centri di assistenza agricola sempre diversi nelle varie annualità, approfittando della buona fede di coloro che ancora non lo conoscevano e ponendo così in essere una strategia che gli era valsa una condanna nel procedimento penale scaturito dall'operazione "Nebrodi."

Con riferimento alla già citata ordinanza adottata dal Tribunale del

riesame di Enna, ricordava che nei propri confronti non erano stati rinvenuti gravi indizi di colpevolezza e che la Corte penale aveva rimarcato un *deficit* nell'attività investigativa per quanto riguardava l'effettiva paternità della validazione delle domande, tanto da far ritenere il suo coinvolgimento connesso ad una mera responsabilità di posizione.

Da ultimo, il Bellitti ripercorreva i compiti dei CAA, osservando che i doveri ricadenti sui responsabili si sarebbero limitati ad una verifica della regolarità formale, concernendo l'identificazione del produttore, la presenza degli allegati, la sottoscrizione della domanda e l'archiviazione dei documenti presso l'ufficio, senza potersi estendersi alla verifica sostanziale della veridicità dei dati inseriti; nel caso di specie, la non rispondenza al vero delle autodichiarazioni era emersa solo grazie alle indagini di P.G. e non avrebbe potuto essere accertata da soggetti privi di penetranti poteri investigativi.

In sostanza, il convenuto negava di aver omesso dolosamente i controlli, professandosi vittima, a sua volta, dei comportamenti fraudolenti posti in essere dagli operatori ennesi, liberi di agire anche con le proprie credenziali.

Per quanto argomentato, riteneva del tutto infondate le contestazioni che gli erano state rivolte.

8.5. Infine, il convenuto, in via del tutto subordinata, evidenziava l'assoluta marginalità del proprio ruolo, a confronto con l'apporto predominante di Scinardo Tenghi e del Bellomo, che avevano inoltrato le domande, rilevando che il primo aveva beneficiato

dell'aiuto indebitamente conseguito e che il secondo non era neppure citato in giudizio.

8.6. In conclusione, chiedeva, in via preliminare, che la citazione fosse dichiarata inammissibile o improcedibile, in quanto sfornita di prova, e che fosse dichiarata la prescrizione dell'azione erariale; in via principale, il rigetto della pretesa attorea, data la mancanza di dolo e degli altri elementi necessari ad affermare la propria responsabilità; in subordine, che si tenesse conto del carattere marginale del proprio apporto ai fini di quanto disposto dall'art. 83, comma 2, c.g.c.; in ulteriore subordine, l'applicazione del potere riduttivo *ex art.* 52 del R.D. n. 1214/1934.

8.7. In via istruttoria, chiedeva di acquisire, tramite l'A.G.E.A., informazioni sulle credenziali e utilizzate dagli operatori che avevano validato e rilasciato le domande uniche di pagamento in contestazione e le annesse schede di validazione nonché, richiedendola anche alla sede nazionale del CAA C.A.N.A.P.A. S.r.l., la documentazione (compresa l'eventuale corrispondenza intrattenuta con il Bellitti) riguardante lo spostamento dallo sportello di Enna-bassa alla sede di Salemi dei relativi fascicoli e quella inerente all'insediamento degli operatori Scinardo Tenghi e Bellomo presso lo sportello di Salemi, richiedendo, eventualmente all'esito delle risultanze ottenute la nomina di un CTU.

6. In esito all'udienza del 23 ottobre 2024, il Collegio, ravvisata la necessità di disporre un approfondimento istruttorio, adottava l'ordinanza istruttoria n. 151/2024, con cui richiedeva alla Procura di

fornire documentati chiarimenti in ordine ai soggetti che avevano operato sui fascicoli in oggetto, caricando a sistema, validando, inoltrando, per la campagna 2013, la domanda unica di pagamento n.30810078706 e la correlata scheda di validazione n.30359424527 e, per la campagna 2014, la domanda unica di pagamento n.40809548726 e la correlata scheda di validazione n. 40361907922.

7. La Procura ottemperava alla richiesta istruttoria in data 27 gennaio 2025, trasmettendo una relazione dell'AGEA corredata dei relativi allegati dalla quale risultava la seguente gestione dei fascicoli: per il 2013, la domanda unica n. 30810078706 era stata predisposta da Giuseppe Scinardo Tenghi, in qualità di operatore CAA, e rilasciata da Giuseppe Bellitti, in qualità di responsabile sede e la scheda di validazione n. 30359424527 era stata predisposta e validata da Giuseppe Scinardo Tenghi e rilasciata da Giuseppe Bellitti; la domanda unica n. 40809548726 era stata predisposta da Paolo Bellomo, in qualità di operatore CAA e rilasciata da Giuseppe Bellitti, in qualità di responsabile sede per il 2014 e la scheda di validazione n. 40361907922 era stata predisposta e validata da Paolo Bellomo e rilasciata da Giuseppe Bellitti.

8. Il 14 marzo 2025 il convenuto Bellitti faceva pervenire una memoria difensiva in cui sottolineava nuovamente il ruolo attivo di Scinardo Tenghi e Gianni sostenendo anche che le risultanze istruttorie avevano confermato la mancata dimostrazione di un proprio coinvolgimento.

9. All'udienza del 26 marzo 2025, il rappresentante dell'Ufficio di

Procura e il difensore del convenuto costituito ribadivano le proprie rispettive argomentazioni e difese, reiterandole anche alla luce delle recenti risultanze istruttorie.

La causa, quindi, passava in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio, preliminarmente, dichiara la contumacia del convenuto Scinaldo Tenghi Giuseppe che, seppur regolarmente citato presso l'indirizzo pec del legale ove aveva eletto domicilio nella fase preprocessuale, non si è costituito.

2. Il presente giudizio verte sull'accertamento della responsabilità degli odierni convenuti in ordine al danno erariale che avrebbero causato all'AGEA attraverso le loro condotte dolosamente preordinate alla indebita percezione del finanziamento erogato in favore del signor Scinaldo Tenghi (*cfr., ex pluribus*, sulla sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti dei privati percettori di sussidi pubblici e dei soggetti chiamati a svolgere funzioni essenziali all'interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici v. la sentenza di questa Sezione n. 49/2025).

3. Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione avanza dalla difesa del signor Bellitti.

Al riguardo appare dirimente la ricorrenza di un'ipotesi di occultamento doloso del danno, implicito nelle attività fraudolente riconducibili ad attività delittuose attribuite ad entrambi i convenuti.

Secondo quanto prescritto dall'art.1, comma 2, della legge 14 gennaio

1994, n. 20, infatti, l'esordio del quinquennio prescrizione deve essere individuato nel momento della scoperta del danno, sicuramente non anteriore al 14.08.2019, data della relazione informativa di P.G. n. 279/3-3 (cfr. le sentenze della n. 254/2020 della II Sezione d'Appello e n.87/2024 della Sezione d'Appello per la Regione Siciliana).

Tenuto conto dell'effetto interruttivo esplicito dalla notifica dell'invito a dedurre, effettuata in data 30 novembre 2023, pertanto, l'azione erariale deve ritenersi tempestiva.

Per completezza, si specifica che la superiore conclusione deve essere confermata anche nel caso in cui, quale *dies a quo*, si considerassero le date del processo verbale di constatazione emesso il 2 agosto 2019 dalla P.G. ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981 per violazione della legge n. 898/1986 o dell'avviso di chiusura delle indagini, risalente al 3 luglio 2019 oppure del decreto di sequestro preventivo adottato l'8 aprile 2019 dal GIP presso il Tribunale di Enna (cfr. il doc. 1 allegato alla citazione, contenente la denuncia di danno, rispettivamente alle pagg. 19 e ss., 51 e ss. e alle pagg. 175 e ss.).

Circa l'inapplicabilità della disciplina della prescrizione recata dal Regolamento CE/2988/95 nell'ambito del giudizio di responsabilità contabile, infine, si rinvia, infine all'ampia motivazione espressa nella sentenza di questa Sezione n. 726/2022.

4. Prima di valutare la fondatezza della pretesa attorea sembra opportuno ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, avuto riguardo all'epoca in cui si è svolta la vicenda

esaminata.

4.1. Per quanto d'interesse, si rammenta che la disciplina degli aiuti comunitari a carico del FEAGA relativi alle campagne agricole dal 2010 al 2014 è contenuta nel Reg. CE n. 73/2009 e nel Reg. CE n. 1122/2009, recante la normativa regolamentare di attuazione.

Per ottenere i contributi, il titolare dell'impresa agricola è tenuto costituire un "fascicolo aziendale" (istituito dall'art. 9 del d.P.R. 503/1999 nell'ambito della *"Anagrafe delle aziende agricole"* introdotta dall'art. 14, comma 3, D.lgs. 173/1998, ricomprensente l'insieme delle informazioni e dei documenti relativi all'azienda, compresi i titoli di conduzione delle particelle) e a presentare all'AGEA, in via telematica, anche avvalendosi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), una domanda di aiuto, la cosiddetta Domanda Unica di Pagamento (DUP), ove indicare tutte le particelle di cui ha la disponibilità in base ad uno dei titoli espressamente presi in considerazione della disciplina settoriale nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 19 del Reg. CE n. 73/2009.

4.2. Nell'ambito della normativa nazionale, la necessità di dare certezza della consistenza aziendale dichiarata nelle domande annuali di contributo è posta a fondamento della disciplina integrativa specifica recata dall'art. 3, comma 1, lett. "f", d.P.R. 503/1999 e da numerose circolari dell'AGEA, richiamate nell'atto introduttivo del giudizio, da cui si evince che l'erogazione dei contributi agricoli comunitari è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo ad attribuire la disponibilità titolata

della superficie dichiarata e debitamente documentabile.

Anche la giurisprudenza contabile, con orientamento costante, ha evidenziato che la *ratio* delle disposizioni richiamate consiste nell'intento di contrastare fenomeni fraudolenti, perseguito ammettendo ai benefici solo le superfici per le quali la disponibilità giuridica potesse essere fondata su titoli formalmente riconosciuti ed adeguatamente dimostrati e considerando, invece, irrilevante la semplice disponibilità materiale dei terreni, non supportata dalla titolarità di un diritto reale o personale di godimento (*cfr., ex multis, anche sotto il profilo della ricostruzione delle istruzioni dettate dall'AGEA, la sentenza di questa Sezione n.385/2024 e quella della Sezione d'Appello per la Regione siciliana n. 44/2023, oltre che le decisioni n. 42363/2012 della Sez. II penale della Corte di cassazione e n.C-375/08 del 24.06.2010 della Corte di giustizia europea, ivi richiamate*).

4.3. La normativa comunitaria precedentemente richiamata, applicabile *ratione temporis*, ha disciplinato anche i casi di decadenza dal contributo e di ripetizione degli importi percepiti.

In particolare, l'art. 60, primo comma, del citato Reg. CE n. 1122/2009, rubricato "*Dichiarazione eccessiva intenzionale*" dispone che "*se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5%*

della superficie determinata o a un ettaro”.

Rileva, poi, la norma di chiusura contenuta nell’art. 30 Reg. CE n. 73/2009, intitolato “*causa di elusione*”, il quale stabilisce che “*Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno*”.

4.4. Nel contesto delle disposizioni nazionali, occorre fare riferimento all’art. 75 del d.P.R. n.445/2000, riguardante le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione, il quale prevede che, ferma restando la responsabilità penale del dichiarante, nel caso in cui, “*emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*”.

Infine, bisogna richiamare l’art. 3, co. 1, L. 898/1986, in base al quale chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell’indebito.

5. Passando al merito, il Collegio ritiene che la domanda della Procura regionale sia meritevole di parziale accoglimento nei termini appresso specificati.

5.1. Applicando le coordinate ermeneutiche sopra tracciate, i contributi ottenuti dallo Scinardo Tenghi devono considerarsi

indebitamente erogati, dal momento che il percettore ha dichiarato di condurre particelle sulle quali non vantava alcun titolo giuridico, per un'estensione superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Le investigazioni condotte nell'ambito del procedimento penale, infatti, hanno consentito di appurare che i terreni censiti al foglio 69 part. 88, dichiarati per il 2013 per un'estensione pari ad ettari 210,20 e pari 166,00 per il 2014, insieme, solo per questa seconda annualità, a quelli di cui al foglio 68 partt. 30-36, estesi rispettivamente ettari 28, 48 e 14,86, di proprietà del Comune di Morano Calabro, non erano stati concessi alla ditta Scinaro Tenghi Giuseppe, bensì alle ditte Cammarata Michele e Cammarata Antonio per l'anno 2013 e alla società semplice l'Agrilano nell'anno 2014 (*cfr.* il doc. 2 allegato alla citazione alla citazione, per il 2013, alla pagg. 105 e 117, e, per il 2014, alle pagg. 131 -132 e 141; vedi inoltre, alle pagg. 236 - 238, dello stesso documento le visure catastali relative alle stesse particelle e, a pag. 272, la nota prot.n. 2346 del 12.04.2016 del Comune di Morano Calabro indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, attestante la concessione delle particelle alle ditte Cammarata Michele, Cammarata Antonio e alla società semplice l'Agrilano).

In definitiva, per entrambi gli anni i limiti delle dichiarazioni eccessive intenzionali, sia di natura fissa che percentuale, avuto riguardo all'incidenza percentuale sull'intera superficie dichiarata, pari ettari 276,41 per il 2013 e ad ettari 350, 25 per il 2014, sono stati ampiamente superati (*cfr.* le pag. 10 e 12 del documento 2 allegato alla

citazione).

La linearità della prospettazione accusatoria, descritta nelle premesse in fatto, non è smentita da una prospettazione difensiva alternativa, posto che il signor Scinardo Tenghi non si è costituito (e, in fase preprocessuale, ha proposto difese condivisibilmente non considerate idonee a superare l'addebito) mentre il signor Bellitti, costituendosi, non ha contestato il carattere indebito dei contributi, limitandosi a rivendicare la propria estraneità alle attività illecite intraprese dal presunto corresponsabile.

6. Ciò posto, non può dubitarsi della responsabilità dello Scinardo Tenghi, che, dichiarando una insussistente disponibilità giuridica su beni sui quali non poteva vantare alcun titolo, ha dato un apporto eziologico fondamentale alla realizzazione dell'illecito.

Dal punto di vista soggettivo, inoltre, le condotte contestate al percettore (coinvolto, per il 2013, anche in qualità di operatore del CAA) appaiono sorrette dalla coscienza e volontà di conseguire vantaggi illeciti e di arrecare danno al pubblico erario, data l'abnormità delle dichiarazioni non veritiere, di natura evidentemente dolosa.

Ogni altra questione, relativa ad eventuali ulteriori profili di illiceità della condotta del convenuto, resta assorbita.

7. Il Collegio giunge ad una diversa conclusione in ordine alla responsabilità del Bellitti.

La decisione in ordine alla fondatezza della pretesa avanzata nei suoi riguardi deve tener conto della genesi dell'accusa, nel passaggio alla

contestazione preliminare a quella definitiva, e della sua fisionomia, come definitivamente delineata nell'atto di citazione, raffrontandola con le evidenze processuali.

Sul punto, si evidenzia che, nell'invito a dedurre, all'interessato è stato rimproverato di aver posto in essere una condotta artificiosa causativa del danno di cui avrebbe dovuto rispondere in solido insieme al presunto corresponsabile, concretizzatasi nella deliberata inosservanza dei compiti intestategli dall'art. 3 *bis*, comma 3, del D.lgs. n. 165/1999 e dall'art. 2, comma 2, del DM 27.3.2008 MiP.A.A.F ed ulteriormente specificata dalle numerose circolari AGEA in materia.

Il Bellitti, in fase preprocessuale, si è difeso (tra l'altro) sostenendo di non essere stato in grado di effettuare le verifiche poiché aveva ceduto le proprie credenziali al responsabile del CAA nazionale, non sospettando l'uso indebito che ne avrebbero fatto gli operatori che ne erano poi entrati in possesso.

L'attore, poi, nella prospettazione formulata in citazione, confermava il titolo doloso dell'imputazione, includendo nella propria ricostruzione l'elemento della cessione della *password* di accesso al sistema: a dire del requirente, ciò avrebbe implicato la consapevole adesione del responsabile del CAA al rischio di un utilizzo illecito delle credenziali, con la conseguenza della qualificazione del suo atteggiamento soggettivo in termini di dolo eventuale o civile e della conferma della prospettazione del regime solidaristico della responsabilità dei convenuti, *ex art.1, comma 1 quinquies* della legge n.

20/94.

Ciò posto, sul piano oggettivo delle condotte, si rileva che le risultanze istruttorie ottenute a seguito dell'adozione dell'ordinanza n. 151/2024 evidenziano la significatività del ruolo dello Scinardo Tenghi e di un altro operatore i quali avevano provveduto, oltre che a inserire le domande, a predisporre e validare le schede di valutazione che risultavano poi inoltrate dal Bellitti.

Sul fronte dell'elemento soggettivo, approfondendo l'esame del materiale probatorio offerto dalla Procura, si osserva che nel contesto delle indagini compendiate nella denuncia di danno e nei relativi allegati non si fa menzione di eventuali rapporti intercorrenti fra i convenuti, non risultando gli stessi comprovati né da intercettazioni né da altri elementi emersi, quali legami familiari o passaggi di denaro non spiegabili in termini di transazioni lecite.

Ciò posto, si rassegnano le seguenti conclusioni.

In primo luogo, il Collegio ritiene che il Bellitti debba essere prosciolto dall'addebito di aver volontariamente contribuito alla produzione del danno poiché, come già evidenziato, non è stato offerto alcun supporto probatorio circa la sussistenza della sua asserita consapevolezza e volontà di agevolare l'altrui condotta illecita (*cfr.* la sentenza n. 1045/2024 della I Sezione Penale della Corte d'Appello di Messina, al punto 9 relativo alla "*questione del ruolo dei CAA e il concorso degli operatori nei reati contestati*").

In secondo luogo, si precisa che al giudicante resta preclusa una valutazione dell'eventuale scostamento dagli *standard* di diligenza

che il che convenuto era tenuto a osservare, e che, cedendo le credenziali, potrebbe aver violato, ritenendosi di dover dare continuità al consolidato orientamento di questa Sezione che impedisce di mutare *ex officio* il titolo di imputazione dell'addebito e di ricercare gli estremi della colpa grave in capo a soggetti convenuti in relazione ad asserite condotte dolose (cfr., *ex pluribus*, la sentenza n. 225/2024).

Escludendosi, dunque, la configurabilità di un *dolus in re ipsa*, connesso ad una responsabilità di posizione, e la possibilità di scrutinare un diverso titolo soggettivo sui cui fondare la responsabilità del convenuto, la pretesa attorea va respinta a causa difetto di prova dell'elemento soggettivo.

8. In conclusione, il signor Scinardo Tenghi deve essere condannato al pagamento di euro 257.124,52 in favore dell'AGEA (escluso quanto eventualmente già recuperato), oltre alla rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT, dalla data dei singoli pagamenti (come sopra indicati) alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sull'importo rivalutato, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

8.1. La spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dello Stato, come in dispositivo.

9. Al signor Bellitti, assolto dal prospettato addebito, invece, vanno liquidate ex art. 31, comma 2 del c.g.c., le spese di giudizio, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale:

1. condanna il signor Scinardo Tenghi Giuseppe al pagamento:

- di euro 257.124,52 (*duecentocinquantasettemilacentoventiquattro/52*), in favore dell'AGEA (detratto quanto eventualmente già recuperato), da maggiorarsi della rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi ricevuti a decorrere dalle date di pagamento come sopra specificato e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da quest'ultima data fino all'effettivo soddisfo;

- delle spese di giustizia, in favore dello Stato che si liquidano in euro 385,36.

2. dichiara esente da responsabilità amministrativa Bellitti Giuseppe e liquida in suo favore, a carico dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.), le spese di lite, calcolate in euro 3.746,70 comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

Il Giudice estensore

La Presidente

Adriana Parlato

Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 10 giugno 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(firmato digitalmente)

Originale sentenza	€	128,00
Originale sent. esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	13,10
Totale spese	€	157,10
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente		